

ALLEGATO

1) L'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO III A

MISCELE DI DUE O PIÙ RIFIUTI ELENCATI NELL'ALLEGATO III E NON CLASSIFICATI SOTTO UNA VOCE SPECIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

1. Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, le miscele non possono essere assoggettate agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18, qualora siano contaminate da altri materiali in misura tale che:
 - a) aumentino i rischi associati ai rifiuti in misura sufficiente a renderle assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE; o
 - b) non sia possibile effettuare il recupero dei rifiuti in modo ecologicamente corretto.
2. Le miscele indicate di seguito sono inserite nel presente allegato:
 - a) miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1050 della convenzione di Basilea;
 - b) miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1070 della convenzione di Basilea;
 - c) miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alla voce B1100 della convenzione di Basilea limitatamente a matte di galvanizzazione, scorie contenenti zinco, schiumature di alluminio escluse le scorie saline e i rifiuti dei rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame;
 - d) miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alle voci B1070 e B1100 della convenzione di Basilea, limitatamente ai rifiuti di rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame.

Le voci di cui alle lettere c) e d) non si applicano alle esportazioni verso i paesi cui non si applica la decisione OCSE.»

2) L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1013/2006 è sostituito dal testo seguente:

